



DETERMINAZIONE - settore Opere per il Territorio e l'Ambiente

n.° 0000519 /PT del 28/06/2019	Allegati n. 3	Pagina 1
Responsabile procedimento: Franca Rossetti		AT2019051900000.DOC
Autore:	Ascesi Cristina - Settore Opere per il Territorio e L'ambiente - 02 91004.378 – appalti@comune.paderno-dugnano.mi.it	
(Classificazione: tit.6 cl. 5 fascicolo 99/2017)		
NOTA: avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.		

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI PER IL SERVIZIO ESTERNO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA EX D.LGS. 81/2008 – CPV 85141000-9 – CIG ZAC28FCBFB- AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

IL DIRETTORE

Premesso che:

- l'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce l'obbligo del Datore di Lavoro di nominare il medico competente per l'attività di Sorveglianza sanitaria nell'Ente, in possesso dei titoli prescritti dall'art. 38 del Decreto stesso;
- il medesimo Decreto, all'articolo 15, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevede il controllo sanitario dei lavoratori, la programmazione della prevenzione e le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso;
- nella dotazione organica dell'Ente non è contemplata la figura del medico competente in medicina del lavoro e, pertanto, è necessario ricorrere ad una professionalità esterna;
- il vigente incarico è in fase di ultimazione, rendendosi pertanto necessario provvedere a nuovo appalto di servizi;

Precisato che la prestazione richiesta si configura come un servizio professionale altamente qualificato secondo il CPV europeo contrassegnato dal codice n° "85141000-9 Servizi prestati da personale medico", con vincolo di specifica abilitazione, riservato a soggetti con iscrizione all' Albo sanitario dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute;

Visti gli elaborati di progetto predisposti dal Settore Opere per il territorio e l'Ambiente ed il Servizio Organizzazione e Risorse Umane dell'Ente, composto da Capitolato ed allegati tecnici (consistenza sedi, personale e caratteristiche del piano sanitario in vigore), che prevedono di affidare un servizio avente durata di 24 mesi, con una spesa complessiva stimata di € 39.500,00 esclusa IVA;

Considerato che il servizio oggetto del presente provvedimento non è presente tra le convenzioni Consip attive e non è reperibile nel mercato elettronico MEPA, pertanto non sussistono prezzi di riferimento o parametri prezzo-qualità per la tipologia del servizio pertinenti ed in grado di soddisfare le esigenze sopra evidenziate;

*aggiornamento n. 4/A chiuso il 02/04/2019

Determinazione n. **0000519** /PT del 28/06/2019

- il Comune di Paderno Dugnano può procedere ad acquisire direttamente ed autonomamente servizi di valore sottosoglia non vigendo, per tali fattispecie, gli obblighi di procedure mediante centrali uniche di committenza;
- la deliberazione n° 1097 del 26/10/2016 dell'ANAC ha approvato le Linee Guida n° 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" con particolare riferimento all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Atteso che le prescrizioni del servizio sono dettagliatamente definite nel capitolato speciale d'appalto e nei documenti di gara e si basano sull'attuazione delle politiche sanitarie della Regione Lombardia di cui alla L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) ed in particolare gli articoli che richiamano gli ambiti della prevenzione (Art. 2 (Principi); Art. 3 (Finalità); Art. 4 bis (Piano regionale della prevenzione), secondo gli standard assegnati ai servizi del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) delle ATS e le UO di ASST coinvolte direttamente per la garanzia di erogazione delle prestazioni con riferimento alla tutela della salute e sicurezza lavoratore/cittadino;

Considerata la puntuale definizione degli standard di servizio sanitario deliberati ed aggiornati costantemente dalla Regione Lombardia, delle connesse politiche di promozione della salute, della sussistenza di appositi tariffari regionali approvati per l'erogazione di esami di diagnostica clinica e strumentale, di visite mediche, e ritenuto di riservare la proposta di affidamento del servizio alle organizzazioni indicate dall'art. 143 del D.Lgs. 50 del 2016, ossia gli Enti pubblici sanitari (ATS e Servizi Medico-militari) aventi come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi sanitari, pertanto il Medico Competente previsto dal capitolato è un dipendente o collaboratore di struttura pubblica o privata convenzionata con la Regione Lombardia, dotato dei requisiti di cui all'art. 4 del capitolato di gara (medico specialista abilitato, iscritto all'Albo dei medici competenti);

Evidenziato, pertanto, che per la valutazione dei costi, il riferimento dei parametri è il tariffario regionale, ove applicabile;

Considerato che per il servizio in esame trovano applicazione le seguenti disposizioni del D.lgs. n. 50/2016:

- all'articolo 37, comma 1: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro...";
- all'articolo 36, comma 2, lett. a): "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 per le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- l'obbligazione avrà scadenza entro il 31/12/2021;
- per le caratteristiche e l'importo della fornitura non ricorre l'obbligo di costituire garanzia fideiussoria (art. 93, comma 1 ultimo periodo, Codice dei contratti);

Determinazione n. **0000519** /PT del 28/06/2019

- il contratto sarà stipulato tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., che si concluderà con la conferma d'ordine;
- il contratto è soggetto al rispetto della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il sottoscritto Rup ha identificato la procedura con Smart CIG: ZAC28FCBFB;

Visto l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici occorre individuare, con apposito atto, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. E se del caso, nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Valutata la necessità di promuovere l'affidamento del servizio in oggetto, precisando che le modalità di scelta del contraente dev'essere individuata nella determinazione a contrattare ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000, art. 192 e del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016, art. 32, comma 2, tenuto conto delle seguenti finalità:

- con l'esecuzione del contratto si intende affidare il servizio di sorveglianza sanitaria e degli adempimenti del medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/08, per il periodo di 24 mesi decorrente dall'inizio, entro il corrente anno, pertanto con ultimazione prevista nel 2021 preventivo e periodico volto a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i dipendenti sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- il contratto ha ad oggetto il servizio di sorveglianza sanitaria e gli obblighi connessi alla medicina del lavoro, rivolto al personale dipendente dell'Amministrazione Comunale, con una spesa stimata complessiva a base di gara di € 39.100,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, di cui € 26.240,00 di canone ed € 12.860,00 per esami e prestazioni extracanone soggette al tariffario regionale ed all'elenco prezzi di gara;
- le clausole essenziali sono quelle riportate nel "capitolato", riferito ad attività professionali specialistiche per garantire l'esecuzione di prestazione intellettuale secondo il codice civile, nonché delle specifiche discipline e deontologie degli ordini professionali di medici abilitati al ruolo di medico del lavoro e della sorveglianza sanitaria, in virtù della peculiarità dei compiti da svolgere, deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive del Comune;
- il contratto è soggetto al rispetto della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- importo della prestazione stabilita in € 19.750,00 all'anno, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura previo riscontro dell'espletamento della prestazione con buon esito;
- la modalità di scelta del contraente prevista per importi inferiori a € 40.000 è quello dell'affidamento diretto con invito rivolto ad almeno 2 operatori sanitari, da selezionare tramite iscritti alla piattaforma telematica Sintel all'interno del sito Arca, che consente di gestire la gara,
- ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/08, non si riscontra l'esistenza di interferenze e pertanto il costo dei relativi oneri della sicurezza risulta essere uguale a zero e non è altresì dovuta la redazione del DUVRI;

Determinazione n. **0000519** /PT del 28/06/2019

Considerata la necessità di incaricare il direttore d'esecuzione del contratto di servizio, che ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50 del 2016, nella persona della Responsabile del Servizio Organizzazione dott.ssa Linda Maioli, dipendente avente esperienza al riguardo, preposta al coordinamento, alla direzione d'esecuzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto in oggetto, assicurandone la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Paderno Dugnano;

Ritenuto, infine, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Richiamato il Decreto del sindaco n. 13 del 4/10/2017 ad oggetto "Nomina del Datore di lavoro";
esaminato quanto sopra esposto,

DETERMINA

1. Stante le premesse, di approvare gli elaborati progettuali per affidare il servizio esterno di della sorveglianza sanitaria e del medico del lavoro delle sedi lavorative del Comune di Paderno Dugnano, elaborati nel rispetto del D.Lgs. n. 81/08, avente validità per il periodo di 24 mesi decorrenti dall'avvio del servizio, composti da: Capitolato Speciale d'Appalto, allegato tecnico, modifica piano sanitario, schema lettera d'invito;
2. Di autorizzare la contrattazione per affidare il servizio secondo i contenuti indicati nel preambolo, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 Testo Unico sulla sicurezza e salute dei lavoratori, secondo le previsioni dell'art. 192 del D.Lgs 267 del 2000, mediante affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, con il criterio del minor prezzo tramite procedura sulla piattaforma Sintel della Regione Lombardia;
3. Di dare atto che il servizio che si intende affidare è un servizio sanitario obbligatorio, identificato dal RUP con apposito Smart CIG ZAC28FCBFB, per il quale è ammesso il ricorso alla procedura anche mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., in quanto l'importo del servizio pari ad € 39.100,00 oltre € 400,00 per oneri di sicurezza. non supera la soglia prevista dalla normativa vigente in € 40.000,00;
4. Di dare atto, altresì, che:
 - le clausole essenziali sono quelle riportate nel "capitolato", riferito ad attività professionali specialistiche per garantire l'esecuzione di prestazione intellettuale secondo il codice civile, nonché delle specifiche discipline e deontologie degli ordini professionali di specialisti abilitati al ruolo di medico del lavoro e della sorveglianza sanitaria, in virtù della peculiarità dei compiti da svolgere;
 - l'aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio del minor prezzo, nel rispetto degli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, e sarà da effettuare anche in presenza di una sola offerta valida;
 - il contratto sarà stipulato con le modalità previste dall'art. 32, c. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante corrispondenza in uso nel commercio;
 - il contratto ha la durata di 24 mesi ai sensi del capitolato;
 - il contratto sarà perfezionato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante scrittura privata repertoriata dal Comune;

Determinazione n. **0000519** /PT del 28/06/2019

- l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge n° 136 del 13/8/2010 recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" con obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

5. Di precisare che non sussiste analogo servizio reperibile mediante le convenzioni di CONSIP Spa e di Arca Lombardia;
6. Di approvare il QTE del servizio di complessivi € 40.122,00 (esente IVA) di seguito precisato:

Servizio biennale di:	Servizio esterno di specializzazione sanitaria del medico del lavoro e della sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. n° 81/08 – Smart CIG: ZAC28FCBFB	
		IMPORTO
a) Servizio esterno di sorveglianza sanitaria e di medico competente– canone complessivo per 2 anni (da assoggettare a ribasso)		€ 26.240,00
b) esami clinici e prestazioni extracanone stimate a misura		€ 12.860,00
TOTALE servizio		€ 39.100,00
c) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 400,00
TOTALE IMPORTO SERVIZIO		€ 39.500,00
d) Accantonamenti ai sensi art.113 del D.lgs 50/2016 - imprevisti		€ 622,00
TOTALE Q.T.E.		€ 40.122,00

7. Di ripartire la spesa connessa, attribuendo proporzionalmente per ciascun anno come riportato nella tabella seguente:

Ripartizione QTE del servizio	Servizio esterno di specializzazione sanitaria del medico del lavoro e della sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. n° 81/08 – Smart CIG: ZAC28FCBFB	
		IMPORTO
a) Importo servizio 2019 – periodo 01/10/2019- 31/12/2019		€. 4.937,50
b) Importo servizio 2020 – scadenza 31/12/2020		€. 19.750,00
c) Importo servizio 2021 – scadenza 31/09/2021		€ 14.812,50
e) Accantonamenti, imprevisti impegnati nel 2019		€. 622,00
TOTALE IMPORTO APPALTO		€ 40.122,00

8. Di impegnare la spesa di € 40.122,00 relativa al periodo 2019-2021 del servizio oggetto della contrattazione come riportato nella tabella seguente, dando atto che il presente provvedimento costituisce vincolo definitivo di spesa senza necessità di ulteriori atti di impegno:

<i>importo (IVA compresa)</i>	<i>bilancio</i>	<i>titolo</i>	<i>missione</i>	<i>programma</i>	<i>p.d.c. finanziario</i>	<i>Cap. PEG</i>
Euro 5.559,50	2019	1	1	10	U.1.03.02.13.005	1235/198
Euro 19.750,00	2020	1	1	10	U.1.03.02.13.005	1235/198
Euro 14.812,50	2021	1	1	10	U.1.03.02.13.005	1235/198

dando atto che l'obbligazione del presente atto è giuridicamente perfezionata ed ha scadenza entro il 31.12. di ogni anno, nei termini di imputazione della spesa come sopra riportata;

9. Di evidenziare che i pagamenti conseguenti agli impegni presi con il presente atto sono previsti in relazione a ciascuna annualità, come sopra precisato, in funzione dell'importo che effettivamente risulterà a seguito dell'aggiudicazione e dell'applicazione del ribasso di gara;
10. Di evidenziare che gli impegni suddetti sono compatibili con i flussi di cassa verificati in relazione alle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000;

Determinazione n. **0000519** /PT del 28/06/2019

11. Di dare atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge n° 136 del 13 Agosto 2010, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", con pagamento del compenso soggetto a tracciabilità;
12. Di incaricare il direttore d'esecuzione del contratto di servizio, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50 del 2016 Responsabile del Servizio Organizzazione dott.ssa Linda Maioli, dipendente avente esperienza al riguardo, preposta al coordinamento, alla direzione d'esecuzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto in oggetto assicurandone la regolare esecuzione, in conformità ai documenti contrattuali;
13. Di demandare la liquidazione del corrispettivo dovuto, previa presentazione della relativa fattura elettronica in esito alla fornitura acquisita ed in esito all'espletamento dei controlli di regolarità del fornitore ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 Di attuare l'assolvimento degli obblighi di comunicazione e pubblicazione di cui all'art. 1, comma 32, della legge 190/2012 e all'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 nonché agli artt. 23 e 37 del d.lgs. 33/2013;
14. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

Allegati alla presente determinazione:

- 1) Capitolato
- 2) All B tecnico
- 3) Schema lettera invito

PADERNO DUGNANO, 28/06/2019

Il direttore
Franca Rossetti

Determinazione n. 519 /PT del 28/06/2019

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

Ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione che, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del medesimo decreto legislativo, diviene esecutiva in data odierna.

Contrario

La presente determinazione non è esecutiva.

PADERNO DUGNANO, 04/07/2019

IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.TO DR. DI RAGO VINCENZO

Determinazione n. 519 /PT del 28/06/2019

RELAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/07/2019

Addì, 11/07/2019

Reg. pubbl. n. 1367

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE
F.TO DR.SSA VARNACCIA NICOLETTA



**Città di
Paderno Dugnano**

All. 1

settore Opere per il Territorio e
l'Ambiente

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

segreteria.llpp@comune.paderno-dugnano.mi.it

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA
SANITARIA E DEL MEDICO COMPETENTE
PER I LAVORATORI DEL COMUNE DI PADERNO DUGNANO – 24 MESI -
CPV 85141000-9 - Servizi prestati da personale medico
CIG ZAC28FCBFB

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO.

Il servizio, identificato con “CPV 85141000-9 - Servizi prestati da personale medico”, rientra tra i servizi di cui all'allegato IX “Servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144” del D.Lgs. 50 del 2019, ed ha per oggetto l'affidamento della sorveglianza sanitaria dei lavoratori del Comune di Paderno Dugnano (comprese le persone ad essi equiparate secondo l'art. 2, comma 1, lettera “a” del D.Lgs. 81/2008) con incarico del Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008, Capo III, Sez. V.

Il servizio ha durata di 2 anni, rinnovabile per un ulteriore anno.

La figura professionale del Medico Competente prevista dal presente capitolato è riferita ad un dipendente e/o collaboratore di struttura pubblica e/o privata convenzionata con la Regione Lombardia, dotato dei requisiti di legge (richiamati nell'art. 4 del presente capitolato). Gli obblighi e i compiti del Medico Competente (MC) previsti dall'art.25 del decreto 81/08, con riferimento all'incarico di tutela della salute dei lavoratori dell'azienda, conferiscono al medesimo una “posizione di garanzia” rientrante nel “rapporto fiduciario” con il Datore di lavoro su cui si fonda l'incarico in oggetto. Il Medico Competente è titolare di un rapporto di collaborazione con il datore di lavoro priva di subordinazione.

Le prestazioni richieste:

- sono definite nel presente capitolato, nello schema di contratto e nei documenti di gara;
- in considerazione della puntuale definizione degli standard di servizio sanitario deliberati ed aggiornati costantemente dalla Regione Lombardia, delle connesse politiche di promozione della salute, danno attuazione alle politiche sanitarie di cui alla L.R. n. 33/2009 (*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*), integrata dalla L.R. 11 agosto 2015, n. 23 “*Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ... della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33*”, in particolare gli ambiti della prevenzione (*Art. 2 (Principi); Art. 3 (Finalità); Art. 4 bis (Piano regionale della prevenzione)*), secondo gli standard assegnati ai servizi del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) delle ATS e le UO di ASST incaricate dell'erogazione delle prestazioni a tutela della salute e sicurezza lavoratore/cittadino;
- sono remunerate nel rispetto dei vigenti tariffari regionali per l'erogazione di esami di diagnostica clinica e strumentale e di visite mediche;
- si riferiscono al prototipo europeo OiRA dedicato al settore “Uffici”, di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23 maggio 2018, che recepisce lo strumento di supporto sviluppato dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha), rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi;
- si ispirano al modello della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro relativo alle “*buona prassi in termini di riduzione dei rischi e di miglioramento delle condizioni di lavoro*”.

ART. 2 DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell'appalto è fissata in mesi 24 (ventiquattro), a decorrere dall'inizio dell'esecuzione del Servizio. Al Datore di lavoro è lasciata la facoltà di rinnovo del contratto per un periodo di un ulteriore anno, agli stessi patti e condizioni, allo scopo di completare nei termini più cautelativi il ciclo di sorveglianza sanitaria del personale.

Al termine del servizio, in pendenza del subentro a tutti gli effetti del nuovo soggetto titolare del medesimo, il Medico Competente uscente è comunque tenuto a dare continuità al servizio per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi: in tale eventualità saranno cogenti le condizioni generali ed economiche dell'incarico originale.

ART. 3 SORVEGLIANZA SANITARIA

Il servizio di sorveglianza sanitaria è connotato dall'esigenza di tutelare la salute psicofisica sui luoghi di lavoro del personale dipendente assunto dal Comune di Paderno Dugnano, e si

caratterizza per la necessità di gestire in continuità le prestazioni necessarie per la suddetta finalità.

Nel servizio di sorveglianza sanitaria di cui al presente capitolato si intende ricompresa qualsiasi attività prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Sono pertanto comprese nell'appalto anche le prestazioni di medici specialisti e gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente, necessari per la formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica di ogni singolo lavoratore, compresi quelli previsti all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n.151.

L'Appaltatore del servizio dovrà garantire l'organizzazione delle attività necessarie per eseguire la sorveglianza sanitaria, compresa la funzione del Medico Competente, indicato dall'appaltatore con la presentazione dell'offerta, che è impegnato a garantire la continuità dell'incarico per tutta la durata del servizio (esclusi imprevisti non derivanti da volontà delle parti). Non è ammesso alcun cambiamento o sostituzione del Medico Competente dopo l'aggiudicazione dell'appalto: le attività dello stesso MC potranno essere svolte da un sostituto esclusivamente nelle ipotesi d'impedimento grave derivanti da malattia e/o analoghe situazioni, indipendenti dalla volontà del Medico, che impediscono temporaneamente lo svolgimento delle proprie funzioni.

La sorveglianza sanitaria attuerà il vigente protocollo/programma di sorveglianza sanitaria e profilassi (allegato 1 - protocolli sanitari), formulando eventuali proposte di modifica in conformità agli obblighi delle vigenti normative e sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti relativamente ai rischi potenzialmente presenti nei luoghi di lavoro.

All'avvio del servizio, eventuali modifiche/aggiornamenti dei protocolli da attivare devono essere proposti non oltre 30 giorni dal conferimento dell'incarico. Le modifiche e gli aggiornamenti del programma di sorveglianza sanitaria sono sottoposti al datore di lavoro, al RSPP e ai RLS in sede di riunione periodica di sicurezza.

Il protocollo/programma dovrà essere gestito dal Medico Competente, il quale dovrà tenere conto, a tal fine, anche delle valutazioni dei rischi, dei dati sugli infortuni e malattie professionali e di quanto concordato con il datore di lavoro ed il RSPP in sede di riunione periodica di sicurezza. Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà essere integrato dal Medico Competente a seguito delle visite mediche, con ulteriori accertamenti clinici e approfondimenti diagnostici, fatte salve le disposizioni e le normative vigenti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui ogni lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori in relazione al profilo lavorativo ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita nei protocolli sanitari e può assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio. Con provvedimento motivato, l'Organo di Vigilanza può eventualmente disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico Competente nei relativi protocolli sanitari;
- visita medica in occasione del cambio della mansione, onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;

- monitoraggio biologico obbligatorio per i lavoratori esposti ad agenti per i quali è fissato un valore limite biologico;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Le attività previste nel presente capitolato relative alla Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori, utilizzano a supporto i pertinenti esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche specifiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Le visite mediche di cui sopra saranno effettuati presso una struttura idonea per la Medicina del Lavoro individuata dall'Appaltatore, che avrà cura di facilitarne l'accessibilità a tutto il personale. Il Comune committente si riserva di evidenziare eventuali criticità per l'accesso alla struttura stessa, se posta troppo lontano dalle sedi lavorative, o di non agevole fruizione per limiti di orario e/o di collocazione, chiedendo la modifica della stessa. La struttura di cui sopra dovrà disporre di appositi ambulatori attrezzati (lettino clinico, bilancia, strumentazione per ergovision, elettrocardiogramma, apparecchio pressione, fonendoscopio, otoscopio, e quant'altro necessario). L'appaltatore dovrà provvedere alle ulteriori attrezzature, materiale ed equipaggiamento tecnico necessari per eseguire esami strumentali ed accertamenti, di cui l'Ambulatorio messo a disposizione non è dotato.

Nell'ambito del servizio di sorveglianza sanitaria, il soggetto appaltatore svolgerà periodicamente le visite programmate dei lavoratori anche in apposito ambiente messo a disposizione dal Comune, dove è presente un idoneo locale.

L'Appaltatore dovrà:

- a) garantire l'espletamento di tutti gli obblighi previsti dall'art. 25 del D.lgs. n. 81/2008, in capo al "Medico Competente";
- b) programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria di cui all'articolo 41 del D.lgs. n. 81/2008 attraverso il protocollo sanitario definito in funzione dei rischi specifici, tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati, verificandone periodicamente l'adeguatezza;
- c) collaborare con il Datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, all'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro
- d) collaborare all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- e) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
- f) fornire, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

L'appaltatore ed il Medico Competente, titolari, assumeranno la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e provvederanno a nominare il personale incaricato di gestire le cartelle, qualora soggetto diverso dal Medico Competente, quale incaricato del trattamento ai sensi e per gli effetti di quanto sopra. Si fa rinvio ai contenuti dell'art. 17 del presente capitolato.

ART. 4 REQUISITI PROFESSIONALI DEL MEDICO COMPETENTE - NOMINA

In base all'art. 38 del D. Lgs. 81/08, per "Medico Competente" deve intendersi un Medico in possesso dei seguenti requisiti:

- aver conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia;

- aver acquisito la specialistica in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, ovvero di aver conseguito il Master universitario abilitante alle funzioni di medico competente;
- disporre del titolo di medico competente ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008;
- essere iscritto, oltre che all'Ordine dei Medici, nell'Elenco Nazionale dei medici competenti di cui al D.M. 4 marzo 2009;
- non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione o l'incapacità a contrarre con la P.A.

Il Medico Competente opera in staff al datore di lavoro, coordinandosi con gli altri "uffici" di staff preposti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

La nomina del Medico Competente compete al datore di lavoro individuato dal Comune.

Nel caso in cui la prestazione di servizio non garantisca gli obiettivi di garanzia e di tutela su cui si fondano l'obiettivo primario del servizio ed il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, causando potenziale nocumento ai lavoratori ed al datore, allo stesso compete il diritto/dovere di revoca del Medico Competente incaricato.

ART. 5 COMPITI ED OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Al Medico Competente viene richiesta una prestazione professionale che non si esaurisce semplicemente nell'atto della visita medica, ma che deve estendersi, in termini propositivi e preventivi, sia nella prevenzione "primaria", finalizzata all'analisi della valutazione dei rischi inerenti ogni specifico lavoro mediante approcci multidisciplinari con le altre figure preposte alla sicurezza dei luoghi di lavoro, sia nella prevenzione "secondaria", tenendo conto delle specificità di ogni lavoro e delle condizioni nelle quali esso si effettua, e dell'adattamento fisico e mentale richiesto ai lavoratori nello svolgimento delle attività a cui sono preposti.

Le prestazioni sono dirette a salvaguardare la salute dei lavoratori dell'azienda e devono essere svolte dal Medico in piena autonomia, secondo le regole tecniche e scientifiche della scienza medica, nel rispetto del Piano di Sorveglianza sanitario programmato. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia, in considerazione che il medico competente, a prescindere dalla natura del suo rapporto contrattuale di dipendenza, di convenzione o altro, è tenuto a rapportarsi non solo con le principali figure della prevenzione previste dalla normativa, ma anche con altri uffici o settori, con impiegati, funzionari o dirigenti che svolgono funzioni aziendali cruciali e che per tale motivi possono intrattenere, da un punto di vista funzionale e non gerarchico, rapporti diretti o indiretti con lo stesso Medico competente.

Al Medico competente sono richieste abilità relazionali e comunicative per garantire rapporti collaborativi e una adeguata informazione sugli obiettivi di tutela della salute, sui metodi e criteri di riservatezza del trattamento dei dati personali, sulle conseguenze derivanti da un rifiuto a collaborare e sui benefici che si intendono raggiungere in seguito all'accertamento sanitario.

Il Medico Competente incaricato assume gli obblighi previsti dalla legge per l'attuazione dei relativi adempimenti, secondo le modalità che sono richieste ad un professionista:

- con diligenza e perizia tecnica;
- secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH);
- tenuto conto che gli adempimenti dei consulenti in materia di sicurezza sul lavoro non sono attività di routine, ma servono a proteggere le persone dai pericoli presenti nell'ambiente lavorativo.

All'inizio del servizio, il Medico competente riceverà formalmente le cartelle cliniche dei lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria, custodite dal medico competente dell'azienda aggiudicataria del precedente contratto. Il Medico competente dovrà depositare le cartelle sanitarie dei lavoratori presso un locale della propria sede appositamente individuato, dotato di arredi idonei per la custodia delle stesse.

Il medico competente nominato, che all'interno delle sedi del Comune dovrà essere munito di apposita

tessera di riconoscimento, assolve a tutti i compiti previsti nel D. Lgs. 81/08, sommariamente riepilogati:

- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 3;
- istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, che dovrà rispondere ai requisiti minimi previsti dal D.M. Salute 09/7/2012, alla buona prassi medica, sotto la propria responsabilità e nel rispetto del segreto professionale e di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, tramite il Servizio comunale di Prevenzione e Protezione, gli rilascia copia dell'esito della visita medica e della documentazione sanitaria; consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- collabora con il datore di lavoro e con il Servizio Comunale di Prevenzione e Protezione nella valutazione dei rischi e nell'elaborazione del relativo documento, ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria ed all'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- collabora alla scelta dei dispositivi di protezione individuale e delle strumentazioni di sicurezza; fornisce assistenza al RSPP per la relazione di tutte le procedure di sicurezza che si rendono necessarie;
- partecipa agli incontri richiesti dal datore e dal RSPP su problematiche in materia di salute, partecipando alle riunioni periodiche; In occasione di tali riunioni presenta ai partecipanti una relazione sull'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e dei risultati anonimi collettivi derivanti dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- formula i pareri scritti, su richiesta del datore di lavoro o del RSPP, su particolari questioni afferenti l'applicazione della normativa sulla sicurezza;
- collabora alla elaborazione dell'annuale piano di informazione, formazione e addestramento;
- collabora all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro, definendo il contenuto della cassetta di primo soccorso in relazione alle attività lavorative;
- collabora all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- visita gli ambienti di lavoro almeno 1 volta all'anno o secondo il progetto di programmazione dei sopralluoghi, affiancato nei sopralluoghi dal RSPP o da un suo incaricato, da un RLS e da un preposto della sede interessata. Per ogni sopralluogo il Medico Competente redige e trasmette al Datore di Lavoro ed al RSPP, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, apposito verbale dove tra l'altro indica eventuali problematiche riscontrate inerenti la sicurezza in materia sanitaria e relative misure di prevenzione e protezione, per quanto di competenza. contribuisce alla rilevazione del disagio dal lavoro e alla diagnosi precoce dei disturbi e delle patologie stress-lavoro-correlato, e collabora con il Datore di Lavoro ed i dirigenti dei Settori dell'Ente nella progettazione per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato con individuazione delle azioni di miglioramento;
- collabora con il RSPP nell'elaborazione e analisi dei dati sull'andamento del fenomeno infortunistico (relazione annuale complessiva e specifica per tipologia di lavoratori);
- collabora con l'Organo di Vigilanza competente per territorio;
- garantisce, su richiesta dal Datore di Lavoro, dal Dirigente o dal RSPP, la propria presenza presso le sedi comunali per far fronte a eventuali ispezioni disposte o richieste formulate dall'Organo di Vigilanza.
- trasmette, in applicazione all'art. 40 D. Lgs. 81/2008, ai servizi competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- informa il Datore di Lavoro della situazione epidemiologica;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, tutta la documentazione sanitaria in

suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale.

Il Medico Competente, per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria di cui al presente contratto, dovrà garantire la propria presenza presso l'Ambulatorio di Medicina del Lavoro indicata dall'appaltatore, ovvero presso l'ambiente messo a disposizione nella sede lavorativa municipale del Comune, nelle giornate e negli orari che saranno concordati con il Datore di lavoro e il RSPP, in un numero annuo adeguato, non inferiore a 2 giornate mensili specificamente dedicate, al fine di garantire l'espletamento delle visite mediche previste nel corso dell'anno.

Al fine del corretto svolgimento programmato delle attività, il Medico Competente comunica al datore di lavoro ed al Servizio Prevenzione e Protezione del Comune con almeno cinque giorni di preavviso, salva oggettiva impossibilità, il periodo di assenza programmata.

Art. 6 - LUOGO DI ESECUZIONE

Le prestazioni dovranno essere rese presso i seguenti luoghi di lavoro:

- Municipio di via Grandi 15, comprendente anche il Comando di Polizia Locale;
- Biblioteca civica e centro culturale di piazza Divina Commedia;
- Asilo nido di via Avogadro;
- Asilo nido di via Monte Sabotino;
- Magazzino Comunale di via S. Michele del Carso;
- Centro Aggregazione Giovanile di via Mascagni 10.

Nel caso in cui, nel corso dell'appalto, per esigenze organizzative le sedi lavorative dovessero essere modificate, la prestazione oggetto dell'appalto dovrà essere svolta nei nuovi ambienti, senza che questo possa costituire richiesta di maggiori compensi rispetto a quelli pattuiti in sede di gara.

ART. 7 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata dell'affidamento.

Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto ai servizi in appalto, sono a carico dell'Appaltatore, che si impegna a rispettare i CCNL di riferimento per i propri dipendenti.

L'Appaltatore rispetterà tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Datore di lavoro o suo delegato, nonché a dare immediata comunicazione allo stesso di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del servizio. L'appaltatore si impegna altresì a tenere i dovuti contatti collaborativi, oltretutto con il datore di lavoro, anche con i dirigenti, e la direzione Sviluppo organizzativo, per gli aspetti di loro competenza.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Datore di lavoro ogni modificazione negli assetti proprietari e nella struttura e negli organismi tecnici e amministrativi connessi all'esecuzione del contratto. Tale comunicazione dovrà pervenire tempestivamente e comunque entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Ai fini del trattamento di tutti i dati provenienti dall'attività del Medico Competente e da quella del Datore di Lavoro, il soggetto Appaltatore dovrà adottare gli eventuali software che gli verranno forniti del Comune, nei modi e termini da definire successivamente all'aggiudicazione. Tali strumenti sono da utilizzare in condivisione tra il Medico Competente, il Datore di Lavoro, il RSPP ed il personale individuato all'interno del Servizio comunale di PP. Il Comune, presso il Municipio, mette a disposizione del MC una postazione informatica dotata di collegamento Internet per la gestione dei fascicoli.

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il Datore di lavoro potrà procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente appalto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Ente e/o terzi o cose di terzi. Inoltre l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Ente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente appalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Datore di lavoro avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 8 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'Appaltatore mette a disposizione del Comune l'organizzazione di staff medico-diagnostico e la figura professionale di un Medico competente in possesso dei requisiti obbligatori per lo svolgimento delle funzioni, come definiti all'art. 4 del presente capitolato.

L'appaltatore deve disporre o potersi avvalere di personale sanitario idoneo e specialistico (in oculistica, cardiologia, ortopedia o fisiatria, pneumologia, neuropsichiatria ect.) per gli accertamenti specialistici che il medico competente, in sede di visita medica, ritiene necessari per valutare lo stato di salute del lavoratore. L'Appaltatore potrà avvalersi, presso l'Ambulatorio messo a disposizione, di una persona per le attività di segreteria, il cui nominativo dovrà essere comunicato entro 10 giorni dalla firma del contratto. Il costo di tale servizio, se attivato, è compreso nel canone annuale.

Il Medico Competente deve svolgere personalmente tutte le attività oggetto del presente appalto. Nello svolgimento delle prestazioni dovute il Medico Competente può avvalersi dell'assistenza di personale specializzato, con assunzione completamente a carico dell'Appaltatore di ogni onere e di qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati da tale personale e per danni derivati a questo dallo svolgimento delle citate attività. Il personale medico dovrà assolvere anche i compiti di programmazione dell'attività, redazione di statistiche sanitarie e progetti di studio richiesti dal Comune.

Il Medico competente, salvo diversa indicazione, dovrà comunicare al Servizio Prevenzione e Protezione indicato dal Datore di lavoro, entro il 5 di ogni mese, il calendario previsto per le visite programmate dei lavoratori entro il bimestre, affinché sia possibile programmare, anche sulla base delle esigenze di servizio, le visite stesse tenendo conto delle scadenze e delle richieste pervenute dai lavoratori e dal datore di lavoro.

I rapporti con il Medico Competente, per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività, saranno tenuti dal Datore di lavoro, dal RSPP e dal Servizio comunale di Prevenzione e Protezione, al cui interno il datore di lavoro indica il Responsabile del Procedimento e Direttore d'Esecuzione del servizio in oggetto.

Tutti i dati delle rilevazioni e quant'altro pertinente al Protocollo di Sorveglianza Sanitaria resteranno di proprietà del Comune, che ne potrà disporre per qualsiasi uso consentito.

Il Servizio Prevenzione e Protezione elabora, di concerto con il datore di lavoro ed i dirigenti dell'Ente, il calendario della sorveglianza sanitaria, specificando nome e cognome del lavoratore, struttura di appartenenza, mansione, tipologia visita, e se trattasi di prima visita.

Le visite di cui all'art. 41 comma 2 e-ter) D. Lgs 81/2008 dovranno essere effettuate entro 5 giorni lavorativi dalla ripresa del servizio da parte del lavoratore, salvo diversa indicazione del Datore di Lavoro.

Il Servizio Prevenzione e Protezione trasmette al Medico competente le richieste del lavoratore di visita medica di cui all'art. 41 comma 2 c) D. Lgs 81/2008, che sarà effettuata se ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute, suscettibili di

peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimerne il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Il Servizio Prevenzione e Protezione comunicherà periodicamente al medico competente i dati relativi ed ogni nuova assunzione e cessazione, cambio di mansione, ripresa del lavoro per assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni consecutivi, o quant'altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni;

Il Medico Competente, entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dei relativi accertamenti, consegna o invia al Servizio Prevenzione e Protezione copia del giudizio relativo alla mansione specifica, di cui all'art. 41 comma 6 D. Lgs. 81/08, o il giudizio di cui all'art. 20 del D. Lgs.151/01, che provvederà ad inoltrarlo al Datore di Lavoro/Dirigente e al lavoratore.

In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente copia del giudizio deve essere trasmessa il giorno stesso della visita al Servizio Prevenzione e Protezione, al fine di avviare il procedimento per adibire nel più breve tempo possibile il lavoratore alla mansione consona allo stato di salute accertato.

L'esito della visita medica ove il Medico Competente esprime il giudizio relativo alla mansione specifica deve essere redatto secondo le disposizioni previste dal DM salute 9 luglio 2012, deve essere nominale con precisa indicazione della mansione e dei rischi a cui è esposto il lavoratore; della struttura di appartenenza, riportare gli eventuali esami integrativi, la data di compilazione e la data della successiva visita se prevista, il riferimento al protocollo sanitario, avere timbro e firma del Medico competente certificante. Il giudizio di idoneità con prescrizione deve indicare in modo preciso anche le limitazioni riferite alla mansione specifica;

Il Medico Competente deve informare il lavoratore che è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. La compilazione dei giudizi di idoneità deve sempre rispettare l'obbligo del segreto professionale.

Il Medico Competente, inoltre, deve comunicare tempestivamente al Servizio Prevenzione e Protezione per iscritto, anche tramite posta elettronica, i nomi dei lavoratori, che pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio nelle modalità previste dall'art 41, comma 5, del Decreto Legislativo 9.4. 2008 n. 81.

Il datore di lavoro, con la collaborazione del SPP, si impegna a fornire al Medico Competente le informazioni in merito a: natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive, la descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i dati sugli infortuni e sulle malattie professionali, i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

ART. 8 OBBLIGHI SOLIDALI AI LAVORATORI DIPENDENTI

Nei rapporti tra amministrazione aggiudicatrice e appaltatore trovano applicazione gli obblighi solidaristici previsti dal Codice civile per il profilo retributivo dei dipendenti (Art. 1676 cc), con possibile intervento sostitutivo della stazione appaltante ai sensi art. 30 del D.Lgs. 50 del 2016.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività oggetto di appalto le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, l'Appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui sopra assegnato, l'Ente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del

contratto. Trova applicazione l'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali nell'esecuzione del contratto un'inadempienza contributiva, Il Comune provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempimento, il cui pagamento verrà disposto dall'Ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto di cui al periodo precedente, il Comune invita, per iscritto, il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'Appaltatore, a provvedere entro i successivi quindici giorni.

ART. 9 IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo del contratto biennale è di € 26.240,00 (canone a base di gara), oltre oneri della sicurezza di € 400,00 non soggetti al ribasso, oltre costi delle visite mediche extracanone stimati in complessivi € 12.860,00, per un totale complessivo di € 39.500,00, esente da IVA ai sensi di legge (art. 10, n. 18 DPR 633/72). L'importo annuale della prestazione a canone è di € 13.120,00, oltre € 200,00 per oneri di sicurezza. Ad essa si somma il costo degli esami clinico-diagnostici specialistici, da rimborsare a misura in base al vigente e pertinente tariffario approvato dal Piano sanitario regionale per le prestazioni di laboratorio e cliniche, e, ove applicabile, all'elenco prezzi di seguito indicato, secondo la condizione più vantaggiosa per il Comune. Il costo degli esami è quantificato in base al n. di personale attualmente dipendente ed in base al trend del servizio gestito nello scorso biennio, ed è meramente indicativo e non vincolante per il Comune appaltante.

Il ribasso proposto dall'appaltatore sarà applicato sui prezzi indicati nel sotto riportato Elenco Prezzi Unitari (si precisa che il ribasso proposto verrà applicato a tutte le voci e sarà utilizzato anche nel caso di proroga del contratto o di esecuzione del 1/5 d'obbligo delle prestazioni).

Prestazioni ricomprese nel canone	Quantità indicative annue	Costo unitario prestazioni	Costo complessivo
Visite mediche, compresi formazione/ aggiornamento cartelle personale	250	€ 30,00	€ 7.500,00 annuo
Un'Indagine stress lavoro correlato; un'indagine rischio aggressione; due edizioni di corso "formazione preventiva rischio aggressione"; un'edizione corso formazione "addetti pronto soccorso"	A forfait	€ 3.800,00 annuo	€ 7.600,00 biennale
Sopralluoghi ambienti di lavoro, incontri con Datore di Lavoro e Servizio Prevenzione, partecipazione alle riunioni periodiche annuali, valutazione e firma documenti, relazioni sanitarie, ogni altra attività spettante ai medici competenti non indicata nel prezziario, rimborso spese uscite	12	€ 135,00	€ 1.620,00 annuo
Sportello ascolto con accesso dipendenti (presso sede del medico)	10	€ 20,00	€ 200,00 annuo
A) Totale quota importo a canone annuo (soggetto a ribasso)			€ 13.120,00
Totale quota importo a canone biennale (soggetto a ribasso)			€ 26.240,00

B) Oneri della sicurezza annui (non soggetti a ribasso)			€ 200,00
Oneri della sicurezza biennali (non soggetti a ribasso)			€ 400,00
Importi stimati per esami clinici in rapporto al n. ed alle qualifiche del personale dipendente (non inclusi nel canone e da riconoscere a misura per le prestazioni effettivamente rese):			
Visite aggiuntive per particolari casi	10	€ 20,00	€ 200,00
Ergovision	50	€ 24,00	€ 1.200,00
Audiometria	70	€ 16,00	€ 1.120,00
Spirometria	40	€ 16,00	€ 640,00
Elettrocardiogramma	70	€ 16,00	€ 1.120,00
Prelievi per controllo CDT alcol/altre sostanze	50	€ 24,00	€ 1.200,00
Esami per HCV – epatite - tetano	70	€ 10,00	€ 700,00
Esami di routine – verifica difetti di postura	10	€ 25,00	€ 250,00
C) Totale stima importi per esami (importo a misura soggetto a tariffario regionale vigente all'epoca delle prestazioni)			€ 6.430,00
Totale costo annuale del servizio (A+B+C)			€ 19.750,00
Totale costo biennale del servizio (A+B+C)			€ 39.500,00

Si precisa, altresì, che le quantità sono puramente indicative e potranno subire modifiche in base alle esigenze che si potranno manifestare nel corso del servizio.

Art. 10 – CONSISTENZA DEI LAVORATORI E LUOGHI DI LAVORO

L'organico considerato è costituito da circa 250 lavoratori. In base alla valutazione dei rischi e all'analisi delle mansioni, la sorveglianza sanitaria periodica è prevista per le seguenti categorie di lavoratori:

- videoterminalisti e personale con compiti di front office,
- educatrici asilo nido
- agenti di polizia locale
- tecnici preposti a sopralluoghi ed attività di verifiche di cantiere
- operai del magazzino Comunale e dipendenti addetti anche a compiti occasionali di movimentazione manuale di carichi.

Il numero dei dipendenti e di luoghi di lavoro di cui ai punti precedenti ha valore indicativo; eventuali variazioni in aumento o diminuzione non incidono in alcun modo sul corrispettivo contrattuale dovuto all'Appaltatore in base all'offerta presentata.

La sorveglianza deve essere effettuata negli altri casi previsti dalla normativa vigente (art. 41 comma 1 e-bis), e ter), la cui consistenza numerica non è quantificabile: per numeri eccedenti 250, ogni specifica prestazione sarà remunerata a misura secondo l'elenco prezzi sopra indicato ed il tariffario regionale, applicando il ribasso di gara..

Art. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità.

Vista la natura delle prestazioni è vietato il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato. E' vietato, inoltre, all'appaltatore cedere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto.

Art.12 - AVVIO DEL SERVIZIO

Il Servizio avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

A partire da tale data l'Appaltatore dovrà essere in grado di provvedere a tutte le attività indicate

nel presente capitolato.

Art. 13 - DANNI, RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE

L'Appaltatore è responsabile dei danni a persone o cose comunque provocati nello svolgimento del servizio; resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Premesso che è fatto obbligo al Medico Competente di adottare, in relazione al servizio espletato, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare danni a cose e persone siano essi addetti e/o terzi in genere. Ogni danno che in relazione all'espletamento del servizio o ad altre cause ad esso connesse derivasse all'Amministrazione appaltante e/o a terzi in genere, si intenderà attribuito alla responsabilità dell'appaltatore e del Medico Competente senza riserve e/o eccezioni.

Di conseguenza il Comune ed il personale da questi preposto alla sorveglianza e rilievo del servizio medesimo sono da intendersi esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale diretta e/o indiretta conseguente all'espletamento del servizio da parte dell'appaltatore o ad altre cause ad esso connesse.

Il rispetto del presente capitolato non può alienare la responsabilità del Medico competente per tutto quanto attiene il corretto svolgimento del servizio secondo il D.Lgs. 81 del 2008, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico dello stesso.

A copertura dei rischi di responsabilità civile terzi (ritenendo compreso fra i terzi anche il personale ed il datore del Comune di Paderno Dugnano) e/o prestatori d'opera (eventuale personale addetto) conseguenti all'espletamento del servizio, l'appaltatore ed il Medico Competente dovranno provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa con massimale RCT non inferiori ad € 500.000 che dovrà presentare in copia al Comune prima dell'avvio del servizio.

La mancata costituzione di tale polizza comporterà la decadenza dall'aggiudicazione. In tal caso il Comune aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

La suddetta copertura assicurativa, stipulata con primaria compagnia regolarmente autorizzata dai competenti organi all'esercizio in Italia dei rami considerati, dovrà avere validità per tutta la durata del servizio e prevedere l'obbligo di comunicazione da parte della compagnia di assicurazione al Comune in caso di sospensione/interruzione della relativa garanzia prima della scadenza del servizio, qualunque ne sia la causa.

Nel caso in cui il Medico Competente si avvalga di una polizza RCT già operante, la stessa dovrà avere le medesime caratteristiche indicate ai commi che precedono ed espressa appendice nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi oggetto del presente capitolato e per i quali non devono essere previsti specifici limiti.

Resta inteso che le somme riferite ad eventuali franchigie e/o scoperti di polizza, nonché eventuali sinistri in eccedenza ai massimali previsti dalla polizza, restano in ogni caso a carico del Medico Competente.

L'esistenza di tali polizze non libera il Medico Competente dalle responsabilità e dalle obbligazioni derivanti dalle normative vigenti e/o liberamente assunte con la sottoscrizione del presente capitolato, avendo le stesse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

La validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'affidamento del servizio e pertanto, qualora il soggetto selezionato non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto di fornitura del servizio si risolverà di diritto.

ART. 14 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'Appaltatore potrà emettere fattura con cadenza bimestrale in base all'attività sanitaria effettivamente svolta, sommando l'importo a canone ed il costo delle prestazioni extracanonone eseguite.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto, CIG (codice Identificativo gare), alla singola tipologia di attività, al periodo di competenza, oltre all'indicazione del relativo prezzo unitario.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Ente

procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o documento equivalente attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Ente in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29.09.1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 18.01.2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Le fatture redatte secondo le norme fiscali in vigore:

- saranno intestate al Comune di Paderno Dugnano, comprensive del codice IBAN, e riporteranno i termini di pagamento;
- dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013;
- dovranno riportare il codice CIG relativo al servizio ed il codice univoco dell'ufficio UFQSY8;
- dovranno indicare l'importo complessivo fatturato, decurtato della percentuale dello 0,5% di cui al capoverso che segue;
- Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Si precisa che in mancanza di suddetti elementi le fatture saranno restituite al mittente.

Su ogni pagamento verrà operata una ritenuta del 0,5% sull'importo netto da fatturare. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione dell'attestazione di regolare esecuzione e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva o altro documento equiparabile che non evidenzia inadempienze.

Il Comune potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

In caso di ritardati pagamenti da parte del Comune – salvo giustificati motivi – saranno riconosciuti gli interessi moratori in misura di legge per tutta la durata del contratto.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 3 della legge n.136 del 13.08.2010 impegnandosi ad utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti alla stazione appaltante entro gg. 7 dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla L. 136/2010. L'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 15 – PENALI

Nei casi di mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore e/o del Medico competente, di uno qualunque degli obblighi del presente capitolato e/o di uno qualunque degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale di Euro 200,00 (duecentocinquanta), fatta salva la facoltà del Comune di procedere, per le fattispecie più gravi o ripetute, alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempimento, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica delle contestazioni.

5. L'importo delle somme corrispondenti alle penali contestate ed alle spese relative all'eventuale applicazione delle sanzioni, o nei casi di esecuzione in danno verranno trattenute direttamente sull'importo della rata di corrispettivo relativa al mese durante il quale è avvenuto l'inadempimento.

Ai sensi dell'art. 1382 c.c., si prevede espressamente che in ogni caso l'applicazione delle penali

non esclude la possibilità per il Comune di richiedere il risarcimento di danni ulteriori.

Art. 16 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

Si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con cui il Comune, tramite il datore di lavoro, dichiara che intende valersi della presente clausola:

- a) inosservanza di norme in materia di lavoro;
- b) inosservanza di norme in materia di sicurezza;
- c) cessione, totale o parziale, del contratto a terzi;
- d) irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- e) nei casi indicati nei precedenti art. 7, ultimo comma, nell'art. 8 e nell'art. 13.

Il Comune si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali o di norme di legge o di regolamenti.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento, il Comune procederà all'escussione delle garanzie prestate, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito, in aggiunta all'ammontare della cauzione e a quello delle penalità previste all'art. 15.

In caso di fallimento dell'Appaltatore, o di sostanziale modifica degli scopi e finalità di Ente Pubblico preposto alla salute, l'appalto si risolve di diritto.

Il Comune si riserva il diritto di recedere, in ogni momento, dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c. Tale facoltà è esercitata mediante invio di apposita comunicazione scritta tramite PEC, efficace dopo 15 (giorni) dalla ricezione della comunicazione stessa da parte dell'Appaltatore.

In caso di recesso, Il Comune corrisponderà all'Appaltatore un'indennità pari alla somma dei seguenti importi:

- corrispettivo delle prestazioni eseguite fino al momento in cui il recesso è divenuto efficace, quali risultanti da verbale dello stato di esecuzione redatto in contraddittorio tra il Comune e l'appaltatore;
- spese sostenute dall'Appaltatore adeguatamente documentate.

Art. 17 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti all'appalto e al contratto, saranno a carico dell'Appaltatore.

Stante la natura dell'appaltatore, il Comune non richiede la costituzione di garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.Lgs. 50 del 2016.

Ove non già indicato in sede di gara, l'appaltatore e il medico competente devono stipulare e consegnare copia alla Stazione Appaltante entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l'inizio di esecuzione del servizio la polizza assicurativa di cui all'art. 13.

ART. 18 - OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO, D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Fermi restando gli obblighi di cui al comma 1 e 2 dell'art. 26 del D.lgs 81/2008, non è necessario adempiere agli obblighi di cui al comma 3 e procedere alla redazione del DUVRI in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale .

Per quanto attiene le attività di sopralluogo nei luoghi di lavoro al fine di eliminare/ridurre alla fonte i rischi da interferenza, si stabilisce che a sua richiesta, il medico competente sarà sempre accompagnato da un addetto del Servizio Prevenzione e Protezione, o da un lavoratore della sede oggetto del sopralluogo.

A seguito della preliminare valutazione effettuata dal Comune non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza che comportano costi della sicurezza da interferenza che quindi sono pari a € 0,00=.

Art. 19 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - INFORMATIVA - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi di legge, il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale e agli adempimenti prescritti dal D.lgs.81/2008. Il Titolare del trattamento è il Comune di Paderno Dugnano, che ha nominato Titolare del trattamento ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che è possibile contattare ai seguenti indirizzi di posta elettronica: rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it; responsabileprotezionedati@legalmail.it.

L'Appaltatore dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e del relativo decreto di recepimento D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato, il Comune in qualità di Titolare, nomina l'Appaltatore Responsabile esterno del trattamento, ai sensi di legge. Tale nomina avrà la medesima validità del contratto di appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico. Contestualmente alla stipula del presente atto l'Appaltatore si obbliga a sottoscrivere, nella persona del Referente, l'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali predisposto dal Comune.

L'Appaltatore è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative agli utenti. L'Appaltatore è obbligato a mantenere strettamente riservati ogni dato o informazione, riguardante il Comune e/o i suoi dipendenti, di cui verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio.

Il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati forniti, saranno utilizzati per l'espletamento delle procedure amministrative. L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi di legge.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i diritti e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto in oggetto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l'Ente e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme di legge.

In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni di legge;
- adottare tutte le previste misure di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi ";
- predisporre e trasmettere al Comune una relazione in merito agli adempimenti eseguiti, con cadenza semestrale oppure ogni qualvolta ciò appaia necessario;
- trasmettere tempestivamente e, comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli Interessati e le eventuali istanze del Garante.

ART. 20 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'appaltatore se non sia stata approvata dall'Ente.

Art. 21 – ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

Ai sensi del D.Lgs 81/2008 articolo 25 comma 1 lettera d) il Medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto

delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196(N), e con salvaguardia del segreto professionale.

Dell'attività completata viene redatto apposito certificato di regolare esecuzione.

Al termine della prestazione verranno saldate tutte le competenze economiche per le prestazioni rese, comprese le ritenute di garanzia, svincolando eventuali depositi o garanzie.

Art. 22 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti è quello di Monza. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro indicato. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 23 – NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si rinvia integralmente alla disciplina normativa e regolamentare prevista in tema di contratti pubblici ed in tema di testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81 del 09.04.2008) nessuna esclusa. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni:

- del D. Lgs. n.50/2016;
- del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81
- del D. Lgs. 26 Marzo 2001 n. 151;
- del Codice Civile;

Allegati al capitolato che costituiscono parte integrante ed obbligo all'osservanza del contenuto:

Allegato 1 – Protocolli sanitari in vigore

Allegato 2 – Elenco luoghi di lavoro e quantificazione lavoratori

Allegato 3 – Offerta economica

Il Comune si riserva di procedere all'affidamento del servizio nelle more della stipula del contratto.

ART. 24 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 8, della legge n. 136 del 13/08/2010, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.25 CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Paderno Dugnano, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 12/02/13, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto.

ART. 26 SPESE CONTRATTUALI

Le spese da sostenere per la stipula ed eventuale registrazione del contratto sono a carico dell'appaltatore.

Letto, firmato e sottoscritto per accettazione:

Addì:

L'offerente

Il Medico Competente:

ALLEGATO TECNICO “B” del Capitolato

• **caratteristiche dell’ente**

L’ente occupava al 30/04/2019 n. **237 dipendenti di ruolo oltre n. 3 dipendenti a tempo determinato**, suddivisi in 20 profili mansione.

Attualmente i dipendenti del Comune di Paderno Dugnano operano in **7 sedi** (compreso comando PL) tutte site a Paderno Dugnano. La dislocazione delle varie sedi deve ritenersi ininfluyente ai fini dell’appalto e pertanto potrà essere modificata in ogni momento a discrezione dell’Amministrazione senza pretese da parte della ditta.

• **profili mansione con descrizione dell’attività**

Di seguito vengono riportati per profilo mansione il numero dei dipendenti massimo previsto per la pianto organica interamente coperta, per un totale di 237 unità, e la descrizione sintetica dell’attività:

ENTE

Profilo	dir.	D3	D1	C	B3	B1	A	Totale
Dirigente	5							5
Funzionario		6						6
funzionario - commissario capo di p.l.		1						1
Istruttore direttivo			36					36
istruttore direttivo - commissario aggiunto di p.l.			6					6
Ass.sociale			9					9
Istruttore amministrativo				58				58
Istruttore tecnico				19				19
agente di polizia locale				38				38
Educatore				17				17
Aiuto bibl.				4				4
Autista					0			0
Applicato					30			30
autista-messo					2			2
Autista mag.					1			1
Capo operaio					2			2
ausiliario del traffico					1			1
Esecutore						9		9
Operaio sp.						9		9
esecutore messo autista						1		1
Operatore							4	4
	5	7	51	136	36	19	4	258

Ai soli fini di consentire la formulazione dell’offerta si indica il numero medio delle visite/ore calcolato tenendo conto degli esami effettuati negli ultimi 2 anni.

Tipologia Visita/accertamento	Totale visite luglio 2017 - marzo 2019
-------------------------------	--

VISITA MEDICA	247
QUESTIONARIO AUDIT	167
ECG	82
SPIROMETRIA	81
ERGOVISION	103
AUDIOMETRIA	52
ESAMI EMATOCHIMICI DI ROUTINE (emocromo +F; glicemia; creatinime; GOT; GPT, GAMMA GT; colesterolo totale; HDL; trigliceridi; VES; PCR; ESAME URINE COMPLETO; PRELIEVO; QP)	146
MARKERS EPATITE C	118
MARKERS EPATITE B	23
EMOCROMO - GOT- GPT - GAMMA GT- PRELIEVO	42
PRELIEVO	
EMOCROMO	
AB TETANO	16
COLLOQUIO PSICOLOGICO + ENB	2
hbSaB POST VACCINO con prelievo	9
TRANSFERRINA DESIALATA (CDT)	154
VISTE SPECIALISTICHE VARIE (fisiatrica, orl, ortopedica, ortottica, ecc)	20
VISITA MEDICO OCULISTICA	
VERIFICA STATO ANTICORPALE PER VACCINAZIONI VARIE	1
SIDEREMIA	
VACCINAZIONI (antidiftotetica, antitetanica, ecc)	35
VACCINAZIONI (anti-epatite C, anti-epatite B, ecc)	26
TEST ALLERGOLOGICI	
Anticorpi Anti Nucleo (ANA) - Anti Antigeni Nucleari (ENA) - C1 inibitore	
Test alla metacolina	
DLCO	
Esami per incaricati PS	
RX	3
Curva tonometrica	
N. ORE SVOLTE MEDICO COMPETENTE	9
totale complessivo	1336



Responsabile procedimento: Franca Rossetti

Spett.le

PROTOCOLLO N. AAAA/NNNNNNN DEL GG/MM/AAAA
(Classificazione: tit. 6 cl. 5 fascicolo 99/2017)

riferimenti da citare nella risposta

oggetto: Procedura negoziata - art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del "Servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente delle sedi di lavoro del Comune di Paderno Dugnano - periodo di 24 mesi – CPV Smart Cig: ZAC28FCBFB

In esecuzione alla determinazione a contrattare n./PT del, codesto concorrente è invitato a partecipare alla procedura in oggetto alle condizioni, norme, prescrizioni e modalità contenute nel presente invito e nel capitolato speciale d'appalto allegato alla presente, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. – Servizi di cui all'Allegato IX - categoria Altri Servizi del citato Decreto.

Il Comune ammette l'esecuzione del servizio in esame (sorveglianza sanitaria) anche dalle organizzazioni indicate dall'art. 143 del D.Lgs. 50 del 2016, aventi come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi sanitari, posto che il contributo della Rete delle UOOML si realizza coerentemente al modello organizzativo consolidato per lo sviluppo delle strategie e per il conseguimento degli obiettivi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (Comitato di Coordinamento Regionale ex art. 7, D.Lgs 81/08, Cabina di regia e Laboratori di approfondimento istituiti ex DGRN. X/1104/2013 "Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro").

Codice Identificativo Gara (Smart Cig): n. ZAC28FCBFB.

Cpv (Vocabolario comune per gli appalti): *Cpv 85141000-9 - servizi prestati da personale medico.*

1. Importo a base di gara del servizio

Il compenso previsto a canone è di € 13.120,00, oltre € 200,00 per oneri di sicurezza, per annualità, da assoggettare a ribasso d'asta, (oltre IVA ed oneri accessori se dovuti) ed è pertanto onnicomprensiva e fissa, anche qualora il numero dei lavoratori dovesse aumentare. L'importo stimato per la durata biennale del servizio a canone (compresa la possibile ripetizione) è stabilito in euro 26.240,00 soggetto al ribasso, oltre oneri della sicurezza di € 400,00 non soggetti al ribasso, per un totale di € 26.640,00 esente da IVA ai sensi di legge (art. 10, n. 18 DPR 633/72). Ad essa si somma il costo degli esami clinico-diagnostici specialistici, stimato in € , da rimborsare a misura in base al vigente e pertinente tariffario approvato dal Piano sanitario regionale per le prestazioni di laboratorio e cliniche, e, ove applicabile, all'elenco prezzi indicato nel Capitolato.

L'importo indicato a base di gara di € 39.100,00 oltre oneri di sicurezza di € 400,00, viene preso in considerazione ai fini dell'aggiudicazione: il valore e i quantitativi stimati non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale e potranno subire variazioni, ferme restando le condizioni di affidamento senza che la ditta affidataria possa sollevare eccezioni e pretendere indennità.

2. Oggetto e durata dell'appalto

Il servizio da appaltare ha ad oggetto la sorveglianza sanitaria e la funzione di medico competente e di avente tutti i contenuti, nessuno escluso, di cui all'art. 2, c.1, lett. h) ed m), art. 25 e artt. 38 e 42 del D.lgs. 81/2008. In particolare, il "medico competente" è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 e art. 39 comma 2° del D.Lgs. 81/2008 così come modificato dal D.lgs. n.106/2009, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al citato Decreto che, pertanto, devono essere considerati a tutti gli effetti compresi nell'oggetto del presente affidamento.

Le prestazioni dovranno interessare tutto il personale dipendente o che comunque presti, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso il Comune di Paderno Dugnano.

Il numero degli stessi è di circa 250 unità a tempo indeterminato, oltre i lavoratori assunti occasionalmente a tempo determinato, articolato in 6 sedi lavorative, con riserva di valutare l'estensione della sorveglianza sanitaria ai volontari della locale Protezione Civile.

L'affidamento avrà la durata di anni due decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dell'affidamento. L'Ente si riserva la possibilità di prorogare il rapporto per il tempo strettamente necessario ad ultimare le procedure per individuare nuovo contraente e comunque non oltre ulteriori mesi 6 (sei).

3. Modalità di svolgimento ed obblighi particolari del Medico competente

Il professionista incaricato si impegna a svolgere il servizio di cui trattasi con la dovuta professionalità e puntualità, a rispettare la tempistica individuata dalle norme di legge per l'adempimento dei vari obblighi e ad assolvere tutti gli adempimenti connessi, supposti e conseguenti l'oggetto così come identificato all'art. 2 del presente invito e secondo quanto disposto nel disciplinare di incarico allegato al presente invito.

4. Soggetti ammessi

La disponibilità di un "Medico Competente", in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.lgs. n. 81/2008. In fase di presentazione dell'offerta, dovrà essere indicato il professionista designato ad assumere il servizio di medico competente, intendendo che il medesimo dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Possono presentare domanda di partecipazione medici in qualità di liberi professionisti invitati aventi i requisiti di cui all'art. 39, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 così come modificato dal D.Lgs n. 106/2009. I soggetti interessati dovranno inoltre non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione o l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

- Requisiti specifici di partecipazione

I soggetti interessati possono presentare domanda se in possesso, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di uno dei seguenti requisiti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale alle condizioni ulteriormente specificate al successivo comma 2 del medesimo art. 38.

5. Criterio di aggiudicazione

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché riconosciuta idonea. L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, c.4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016.

6. Termine, modalità di presentazione dell'offerta e data di espletamento gara

Il presente affidamento è condotto mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica.

La Stazione Appaltante, Comune di Paderno Dugnano, utilizza il Sistema di intermediazione telematica messo a disposizione dalla centrale regionale di e-procurement Sintel/Arca all'indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it

I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma SINTEL, entro il termine perentorio delle ore 00:00 del giorno 00/00/2019 la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente, pena la nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

Pertanto la responsabilità all'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste è del concorrente.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di SINTEL, che consentono di predisporre:

- **Busta A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**
- **Busta B - "OFFERTA ECONOMICA"**

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di SINTEL è possibile contattare l'Help Desk del portale al numero verde 800.116.738.

Documentazione che compone l'offerta

Il concorrente debitamente registrato a Sintel, accede con le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it.

BUSTA A – "Documentazione amministrativa"

Seguendo il percorso guidato il Concorrente dovrà allegare a pena di esclusione nel campo "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" i seguenti documenti tutti debitamente compilati e firmati digitalmente dal rappresentante legale o dal procuratore speciale o dal procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza, pena l'esclusione dalla procedura:

- 1) **DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE IN CONFORMITÀ AL MOD. "ALLEGATO A";**
- 2) **DICHIARAZIONI IN CONFORMITÀ DEL MOD. "ALLEGATO B – DGUE;**
- 3) **Capitolato Speciale d'Appalto, sottoscritto per accettazione;**

- 4) **Patto integrità sottoscritto per accettazione;**
- 5) **Nell'offerta tecnica dovranno essere comunicati il nominativo e i dati dello specialista che svolgerà la funzione di Medico competente.**
- 6) **Attestazione di presa visione (Allegato D)** in originale rilasciata dall'Ufficio tecnico comunale.
NB :Qualora il documento non fosse allegato, la stazione appaltante si riserva tuttavia la facoltà di verificare, la documentazione acquisita agli atti attestante l'avvenuto rilascio della certificazione e di valutarne l'ammissibilità in luogo dell'attestazione originale.

N.B. La veridicità di quanto attestato nella dichiarazione di cui al punto 2) sarà accertata d'ufficio secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La documentazione contenuta verrà esaminata in base alle previsioni della presente lettera e ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50 del 2016. La stazione appaltante richiede, se necessario, ai concorrenti di integrare o regolarizzare le dichiarazioni presentate. La stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti.

BUSTA B – “Offerta economica”

Al secondo step del percorso di invio offerta, nell'apposito campo presente sulla piattaforma SINTEL, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica espressa in sconto unico percentuale come sopra indicato.

L'offerta economica (MODELLO 2), dovrà essere sottoscritta firmata digitalmente, a pena di esclusione, dall'offerente.

L'invio dell'offerta avviene soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su SINTEL della documentazione che compone l'offerta.

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul portale non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. Il Concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti per procedere all'invio dell'offerta.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione.

La documentazione amministrativa e l'offerta economica che vengono inviate dal Concorrente a SINTEL sono mantenute segrete, riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati “buste telematiche” amministrative ed economiche).

Marca da bollo

L'offerta economica dovrà essere resa legale mediante l'assolvimento dell'imposta di bollo pari a euro 16,00. Nel caso in cui il concorrente sia esente dovrà allegare all'offerta economica, una dichiarazione firmata digitalmente che giustifichi l'esenzione dal pagamento.

Marca da bollo virtuale:

L'imposta di bollo dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo modello dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it>.

Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata all'Offerta economica” .

In alternativa:

Il concorrente potrà scaricare il modello dell'offerta, applicarvi la marca da bollo da € 16,00 ed annullarla, scansionarlo e firmarlo digitalmente.

All'operatore affidatario verrà chiesto di trasmettere dopo la comunicazione dell'avvenuto affidamento copia del documento offerta economica in originale con l'applicazione della marca da bollo da € 16,00 (sopra scansionata).

Richieste di chiarimento

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate e trasmesse al Comune di Paderno Dugnano per mezzo della funzione "Comunicazioni procedura" presente sulla piattaforma SINTEL entro il **00/0/2019**. Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i fornitori invitati alla procedura, attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" entro il **00/0/2019**.

Oltre il termine sopraindicato non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. L'offerta dovrà essere incondizionata e dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal concorrente.

Successivamente si procederà, attraverso la piattaforma SINTEL:

- all'apertura dei plichi telematici;
- alla verifica dell'ammissibilità dei concorrenti;
- all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, attraverso la stessa piattaforma.

La **mancata o la irregolare** presentazione della dichiarazione di cui al fac-simile allegato e/o della documentazione richiesta dalla presente lettera di invito, nonché la **irregolare modalità** di presentazione dell'offerta saranno **causa di esclusione dalla gara**.

Gli offerenti hanno la **facoltà di svincolarsi** dalla propria offerta, qualora siano **decorsi 180 giorni dal provvedimento di affidamento**, senza che sia stato stipulato il contratto.

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta le conseguenze penali previste dalla normativa vigente. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni la stazione appaltante potrà, inoltre, procedere a campione a verifiche d'ufficio.

L'affidamento diventa impegnativo per l'Amministrazione ad avvenuta esecutività del provvedimento che la dispone, mentre l'impresa concorrente è vincolata sin dal momento dell'inizio delle operazioni di gara.

Saranno a carico dell'aggiudicatario le spese di contratto (bolli ed eventuali diritti di segreteria).

Subappalto

In relazione alla tipologia del servizio oggetto della procedura, non è ammesso il subappalto.

Svincolo dall'offerta:

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta stessa, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Documentazione di gara – Sopralluogo obbligatorio:

La documentazione di gara sarà resa disponibile sulla piattaforma SINTEL.

È fatto obbligo ai concorrenti, ai fini della formulazione dell'offerta, di prendere visione dei luoghi di Paderno Dugnano, ove si svolgerà il servizio. A conclusione dei sopralluoghi l'Amministrazione Aggiudicatrice rilascerà al Referente del concorrente un attestato di avvenuto sopralluogo che dovrà essere inserito nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa.

I concorrenti interessati ai sopralluoghi dovranno fissare l'appuntamento telefonando al numero 02.91004....., entro e non oltre le ore **00:00 del giorno 00.00.2019**.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dall'Amministrazione Aggiudicatrice, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato da soggetto interessato, o da soggetto diverso munito di atto di delega scritto. Tale delega dovrà pervenire unitamente alla richiesta di sopralluogo. Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti; in tal caso la seconda indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione è reso edotto il concorrente.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all'esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi.

Per l'esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica rpdc@comune.paderno-dugnano.mi.it.

Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.padernodugnano.mi.it nella home page, sezione Privacy.

NB: L'appaltatore ed il Medico Competente, titolari, assumeranno la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, quali incaricati del trattamento ai sensi e per gli effetti di quanto sopra.

IL DIRETTORE

(documento firmato digitalmente)